REGOLAMENTO (CEE) N. 3320/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che fissa il coefficiente di deprezzamento e il limite di tolleranza massimo per le perdite di magazzinaggio per le carni suine acquistate all'intervento in conformità con i regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/84 (4), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (5), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'organismo d'intervento belga ha acquistato carni suine congelate, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 2121/85 (6) e (CEE) n. 2122/85 (7) della Commissione, il cui prezzo di vendita è, per effetto del congelamento, inferiore al prezzo d'acquisto calcolato per le carni fresche ;

considerando che il prezzo di vendita delle carni suine summenzionate viene ulteriormente diminuito in conseguenza dell'obbligo che incombe agli acquirenti di procedere alla loro trasformazione, al loro trattamento termico ed al loro smaltimento in conformità del regolamento (CEE) n. 2858/85 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3083/85 (9) ;

considerando che, alla luce delle considerazioni che precedono, è necessario fissare un coefficiente di deprezzamento applicabile al prezzo d'acquisto pagato dagli organismi d'intervento in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78 ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3247/81, può essere fissato un limite di tolleranza per le perdite di peso durante il magazzinaggio delle carni suine acquistate ; che nella fattispecie questo limite di tolleranza dovrebbe essere di 0 %, in quanto il prodotto è stato completamente congelato prima di entrare all'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il coefficiente di deprezzamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è uguale a 0,50 per tutte le carni suine acquistate in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85 ; esso si applica al prezzo d'acquisto dei prodotti acquistati dall'organismo d'intervento.

Articolo 2

Il limite di tolleranza per le perdite durante il magazzinaggio presso l'organismo d'intervento belga di carni suine acquistate in conformità con l'articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85 è di 0 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1985.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 20.
(7) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 25.
(8) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22.
(9) GU n. L 294 del 6. 11. 1985, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente